

La Commissione ha, pertanto, deliberato di proporre al Consiglio che, senza pregiudizio della questione di principio sulla interpretazione della citata disposizione dell'art. 7 del Contratto Collettivo, venga corrisposta, per il corrente anno, a tutto il personale di ruolo della Direzione Generale una seconda mensilità di stipendio, comprensiva di tutti gli emolumenti (busta) pagati nel mese di giugno e a, con la sola esclusione delle indennità di mensa e degli assegni familiari di legge.

Al riguardo si propone che la concessione venga effettuata con le seguenti norme:

1°) esclusione dal beneficio di coloro che siano stati assunti posteriormente al 15 dicembre 1945;

2°) riduzione del beneficio a dodicesimi in base ai mesi di servizio effettivamente prestato nell'anno 1945 per coloro che siano stati assenti per più di un mese per i seguenti motivi:

a) aspettativa per motivi di famiglia,